


ALLEGATO
DELIBERA G.C.N. 23
DEL 07/02/2012



COMUNE DI SCALEA

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA CIVICA



COMUNE DI SCALEA
- REGOLAMENTO -

AVVOCATURA CIVICA

Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura civica e della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione comunale

Art. 1 - Istituzione

Art. 2 - Compiti

Art. 3 - Ulteriori attività

Art. 4 - Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione

Art. 5 - Avvocati del libero foro e periti, esperti o consulenti tecnici di parte

Art. 6 - Composizione dell'Avvocatura Civica

Art. 7 - Indipendenza dei soggetti che rendono il servizio

Art. 8 - Personale di Supporto agli Avvocati del Comune di Scalea

Art. 9 - Ricezione degli atti giudiziari

Art. 10 - Doveri di collaborazione dei settori e servizi comunali

Art. 11 - Accesso agli atti

Art. 12 - Riconoscimento professionale

Art. 13 - Compensi

Art. 14 - Liquidazione dei compensi

Art. 15 - Rapporti con i legali esterni

Art. 16 - Incompatibilità

Art. 17 - Rinvio

Art. 18 - Entrata in vigore



Art. 1 - Istituzione

1. E' istituita l'Avvocatura del Comune di Scalea.
2. L'Avvocatura Civica provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune di Scalea secondo le norme contenute nel presente regolamento e nei codici.
3. Nell'ambito delle funzioni esercitate, l'Avvocatura Civica è organismo indipendente ed è dotata dell'autonomia caratterizzante la professione forense.

Art. 2 - Compiti

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Ente in giudizio nelle controversie in cui è parte il Comune di Scalea spettano all'Avvocatura Civica.
2. All'Avvocatura Civica sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni.
3. In particolare, l'Avvocatura Civica rappresenta, assiste e difende l'Amministrazione comunale in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile dell'Ente), amministrative e tributarie, nei procedimenti arbitrali e avanti ad ogni altro organo giurisdizionale.
4. L'azione, la resistenza e la costituzione in giudizio, la domiciliazione nelle vertenze fuori foro, le transazioni e gli arbitrati sono autorizzati dalla Giunta comunale, su richiesta dell'Avvocato al quale è stata assegnata la pratica.
5. Il mandato è conferito dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Sindaco, per ogni singolo grado di giudizio e comprende a norma dell'art. 84 c.p.c. il potere di impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, eleggere domicili, nominare, sostituire a sé, revocare procuratori e fare tutto quanto sia necessario per il buon esito del giudizio.
6. Gli avvocati dell'Avvocatura Civica esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.

Art. 3 - Ulteriori attività

1. Oltre all'attività giudiziale, i componenti avvocati dell'Avvocatura svolgono ogni altra attività di carattere stragiudiziale descritta dalla tariffa professionale, di cui ai decreti ministeriali 5 ottobre 1994, n. 585 e 8 aprile 2004, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Esprimono il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi:
3. Esprimono pareri, quando né vengono richiesti, sulle transazioni giudiziali o stragiudiziali redatti dai servizi interessati ;
4. Suggestiscono l'adozione di provvedimenti o di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;
5. Recuperano su formale richiesta dei singoli Settori, che a tale scopo devono fornire tutta la documentazione giustificativa, i crediti vantati dall'Amministrazione comunale.



6. I pareri legali, a supporto di procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, vengono resi dall'Avvocatura Civica su richiesta scritta del Responsabile del Settore interessato tramite il Segretario Generale. Detti pareri devono essere chiesti mediante la formulazione di specifici quesiti, che espongano la fattispecie (il fatto concreto), indichino la norma che si ritiene debba trovare applicazione ed i dubbi interpretativi della stessa. La richiesta, dunque, deve essere esposta in maniera analitica.

Art. 4 - Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione

1. La rappresentanza legale in giudizio dell'Amministrazione comunale nei processi e nei giudizi di cui agli articoli 2 e 3 spetta al Sindaco il quale, su conforme deliberazione di autorizzazione della Giunta comunale, conferisce il relativo mandato al legale incaricato.

Art. 5 - Avvocati del libero foro e periti, esperti o consulenti tecnici di parte

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 25 bis dello Statuto la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente possono essere attribuite dalla Giunta comunale, anche in primo grado di giudizio, ad uno o più legali esterni appartenenti al libero foro in caso di:

- a) controversie avanti le magistrature superiori (Corte di Cass., C. di Stato, Trib. Superiore delle Acque Pubbliche);
- b) controversie di rilevante valore, di particolare complessità o su questioni giuridiche di particolare specificità o che richiedono competenza settoriale;
- c) eccessivo carico di lavoro, ovvero particolari e contingenti situazioni di carenza di personale e/o di avvocati dell'Avvocatura Civica;
- d) incompatibilità o non opportunità nella difesa da parte degli avvocati dell'Ente.

2. Qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, la Giunta comunale, su proposta dell'avvocato incaricato per la vertenza, provvede con propria deliberazione a nominare periti, esperti o consulenti tecnici di parte, sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale, individuandoli in via preferenziale fra il personale comunale (responsabili di settore o di servizio) e, solo qualora ciò non sia possibile per carenza di specifica professionalità o per eccesso di carico di lavoro, fra professionisti esterni.

Art. 6 - Composizione dell'Avvocatura Comunale

1. L'Avvocatura Civica è composta esclusivamente da dipendenti comunali di categoria D abilitati all'esercizio della professione forense.

2. Possono prestare servizio nella struttura dell'Avvocatura Comunale altri dipendenti comunali in relazione alle esigenze organizzative del Servizio appositamente individuati ed assegnati all'Ufficio.

3. Gli addetti dell'Avvocatura Comunale abilitati ad esercitare la professione legale sono iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale. All'uopo la quota annuale di iscrizione agli Albi professionali degli avvocati facenti parte della Avvocatura Comunale, iscritti all'Albo Speciale, è corrisposta da parte dell'Ente, essendo l'iscrizione all'Albo presupposto essenziale per lo svolgimento dell'attività professionale nell'esclusivo interesse dell'Ente.

4. Gli avvocati facenti parte dell'Avvocatura Comunale, iscritti all'Albo Speciale, sono coperti da polizza assicurativa, a carico dell'Ente, ai sensi dell'art. 43 C.C.N.L.

Art. 7 – Indipendenza dei soggetti che rendono il servizio.

Gli Avvocati del Comune di Scalea esercitano con libertà e piena autonomia le proprie funzioni di competenza, in posizione di totale indipendenza relativamente agli affari legali.

Art. 8 – Personale di supporto agli Avvocati del Comune di Scalea.

I dipendenti comunali che esercitano le funzioni inerenti l'attività dell'avvocatura civica possono avvalersi per il necessario supporto amministrativo del personale assegnato ai settori di competenza.

Art. 9 – Ricezione degli atti giudiziari.

Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attività dell'avvocatura, i dipendenti incaricati di ricevere gli atti notificati all'amministrazione ed al suo legale rappresentante hanno l'obbligo di far pervenire la fotocopia dell'atto notificato all'Ufficio dell'Avvocatura senza indugio, e comunque entro e non oltre 24 ore dall'avvenuta notifica.

ART. 10 – Doveri di collaborazione dei settori e servizi comunali.

I responsabili dei settori e i responsabili dei procedimenti sono tenuti a fornire all'Avvocatura Civica, entro i tempi dalla stessa indicati, tutti i chiarimenti con apposita relazione scritta, le notizie, i documenti e provvedimenti e quant'altro necessario per l'adempimento dei suoi compiti professionali ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.

ART. 11 – Accesso agli atti.

Ai sensi dell'art. 24 / 2° co. legge n° 241/90, in virtù del segreto professionale ed anche in ottemperanza all'obbligo di non divulgazione già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- a) pareri resi in relazione alla lite potenziale o in atto;
- b) atti difensivi e relative consulenze tecniche;
- c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

Art. 12 – Riconoscimento professionale –

1. L'inquadramento professionale e il trattamento economico degli avvocati dell'avvocatura sono disciplinati dalle norme contrattuali collettive vigenti.
2. Il ruolo specialistico svolto all'interno dell'amministrazione richiede competenze elevate ed altamente professionali. Le mansioni svolte dagli avvocati dell'avvocatura richiedono, altresì, oltre alla ordinaria presenza in servizio anche il costante presidio delle udienze giudiziarie, che possono protrarsi ben oltre l'orario di ufficio. Tale circostanza non consente di fissare al personale de quo alcun vincolo orario ex art. 17 / 5° co. lett.a) del d.lgs. n° 66/03. In virtù di quanto innanzi l'amministrazione riconosce e attiva nei confronti degli avvocati dell'avvocatura civica gli strumenti più idonei previsti dal CCNL rivolti al riconoscimento di ruoli che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità e svolgimento di mansioni altamente professionali e specialistiche.

3. I compensi professionali, spettanti a norma dell'art. 27 del CCNL del 14.9.2000 e stabiliti nell'articolo sotto riportato, saranno corrisposti agli addetti avvocati anche per gli affari per i quali non sia stata pronunciata sentenza alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13 - Compensi

1. Agli avvocati appartenenti all'ufficio legale sono riconosciuti dall'amministrazione comunale e spettano - a norma dell'articolo 27 del CCNL per il personale del comparto Regioni - Autonomie locali siglato in data 14 settembre 2000 - i compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente in controversie (patrocinate dall'Avvocatura Civica) giurisdizionali civili, amministrative o tributarie, secondo i principi di cui al regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito dalla legge n. 36 del 1934, e successive modifiche ed integrazioni, da aggiungere alla retribuzione salariale e a quella di risultato.

2. Le sentenze favorevoli all'Ente sono quelle che, in ogni fase e procedimento - di cognizione ordinaria o sommaria, di esecuzione ed eventuale opposizione - ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia:

a) le sentenze nelle quali controparte sia soccombente;

b) le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;

c) le sentenze con spese compensate, non di soccombenza per l'Ente, anche interlocutorie.

Rientrano, quindi, in tale categoria anche le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, o siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il contenuto del provvedimento impugnato;

d) le ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente;

e) le sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria.

3. Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente (solo a titolo meramente esemplificativo: domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 L.F., dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 L.F., opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari), nonché le transazioni comunque favorevoli all'Amministrazione in relazione alle pretese di controparte, ossia quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla domanda.

4. Per la determinazione dei compensi di natura professionale si fa riferimento ai diritti e agli onorari minimi indicati nella tariffa professionale forense (decreti ministeriali n. 585 del 1994 e n. 127 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 14 - Liquidazione dei compensi

1. I compensi di cui all'articolo 13, determinati secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale di approvazione della tariffa professionale, sono liquidati a richiesta a favore dei dipendenti avvocati dell'Avvocatura Civica dal Segretario Generale con propria determinazione e gravano sul capitolo di spesa del Bilancio comunale 138 "spese legali" o su altro apposito capitolo di bilancio previsto dal Responsabile del Servizio Finanziario per la parte imponibile, per CPDEL ed INAIL.



2. L'Amministrazione comunale può disporre le forme di controllo che riterrà opportune, su tutte le pratiche o a campione, e può anche richiedere sulle parcelle predisposte dall'Avvocatura l'apposizione del visto di liquidazione da parte dell'Ordine degli avvocati della Circonscrizione del Tribunale di Paola. Gli eventuali diritti per il parere del Consiglio dell'Ordine sono a carico del Comune.

3. Quando i dipendenti assegnati all'avvocatura civica dovranno espletare l'attività professionale fuori dal territorio del Comune di Scalea e l'uso dei mezzi pubblici di trasporto non sia possibile, o compatibile con gli orari degli uffici o delle udienze, o comporti comunque maggiori spese per missione e soggiorno, in conformità al parere espresso dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti nella delibera n° 21/contr./11, potranno essere autorizzati dal Segretario Generale all'utilizzo del mezzo proprio purchè ciò risulti economicamente più conveniente per l'amministrazione rispetto ad altre soluzioni, che risultino solo formalmente rispettose della legge 122/10.

4. Al dipendente autorizzato a servirsi del mezzo proprio saranno rimborsate le spese di viaggio nella misura di 1/10 del costo di un litro di benzina per ogni km, secondo i limiti imposti dall'art. 6/12° comma del D.L. 78/10; se la durata della missione supera le 8 ore sarà rimborsato anche il costo del pasto.

5. È dovuta l'indennità di missione nella misura fissata dalle norme vigenti.

6. Sarà stipulata apposita polizza per la copertura assicurativa dei rischi connessi all'utilizzo del mezzo proprio nell'interesse dell'Ente da parte del dipendente.

Art. 15 - Rapporti con i legali esterni.

1. L'Avvocatura Civica, inoltre, per le vertenze già affidate, o che saranno affidate a legali del libero foro, segue l'evolversi dei contenziosi, trasmette ai legali esterni le istruzioni ricevute dai Settori o dai Servizi interessati, vigila sulla corretta gestione delle vertenze e liquida le competenze professionali maturate dai professionisti officiati dall'Ente, nel rispetto della tariffa.

Art. 16 - Incompatibilità

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31.12.1993, n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli Avvocati dello Stato e nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 30.10.1933, n. 1611 nel testo vigente purché siano compatibili con l'ordinamento dell'Avvocatura Civica.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo pretorio e sarà oggetto di verifica decorsi dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

Scalea _____